

Bruxelles, 16 luglio 2026
(OR. en)

12026/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0199 (NLE)**

**JUSTCIV 95
ATO 39
JAI 1015**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 369 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia a diventare parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari e alla sua modifica nell'interesse dell'Unione europea e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 369 final.

All.: COM(2026) 369 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2026
COM(2026) 369 final

2026/0199 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia a diventare parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari e alla sua modifica nell'interesse dell'Unione europea e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nell'Unione europea i regimi di responsabilità nucleare degli Stati membri sono disciplinati dalle legislazioni nazionali. Tuttavia, in 23 Stati membri su 27, i principi fondamentali di tali regimi sono stati definiti da due convenzioni internazionali, adottate sotto l'egida di due diverse organizzazioni internazionali, che hanno armonizzato le legislazioni nazionali in materia di responsabilità civile per danni nucleari: le convenzioni di Parigi e di Vienna.

Queste convenzioni internazionali, nate all'inizio degli anni Sessanta del XX secolo, sono rimaste in vigore per quasi 25 anni senza modifiche sostanziali.

La convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (di seguito "convenzione di Parigi") è stata adottata a Parigi nel 1960 sotto l'egida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è aperta ai membri di tale organizzazione e ad altri Stati, previo accordo delle parti della convenzione. È stata modificata nel corso degli anni da diversi protocolli e integrata dalla convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 (di seguito "convenzione complementare di Bruxelles"). Lo scopo della convenzione complementare di Bruxelles era fornire fondi supplementari per risarcire i danni derivanti da un incidente nucleare qualora i fondi della convenzione di Parigi si fossero rivelati insufficienti. Essa è aperta solo alle parti contraenti della convenzione di Parigi.

La convenzione di Parigi e la convenzione complementare di Bruxelles sono state modificate da ultimo dai protocolli del 2004, entrati in vigore il 1° gennaio 2022.

La convenzione di Vienna del 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari (di seguito "convenzione di Vienna"), adottata sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), mira ad armonizzare il diritto nazionale delle parti contraenti stabilendo alcune norme minime per fornire protezione finanziaria contro i danni derivanti da determinati usi pacifici dell'energia nucleare. La convenzione è intesa a garantire che tutte le parti contraenti dispongano di leggi e regolamenti conformi al regime giuridico della responsabilità civile per danni nucleari previsto dalla convenzione. Il protocollo del 1997 che modifica la convenzione di Vienna è stato negoziato nell'ottica di migliorare il risarcimento per le vittime di danni causati da incidenti nucleari ed è entrato in vigore il 4 ottobre 2003.

Le parti contraenti della convenzione di Parigi non sono parti della convenzione di Vienna e viceversa. Le convenzioni di Parigi e di Vienna, nonostante le loro somiglianze, non prevedevano un regime di responsabilità civile unico e uniforme per tutti i paesi che sono parti dell'una o dell'altra convenzione. Le due convenzioni operavano separatamente, con la conseguenza che ciascuna di esse andava a beneficio esclusivamente delle vittime nel territorio delle proprie parti contraenti.

Per questo motivo è stato adottato il protocollo comune del 1988 relativo all'applicazione delle convenzioni di Parigi e di Vienna, volto a stabilire relazioni convenzionali tra le parti contraenti della convenzione di Vienna e le parti contraenti della convenzione di Parigi, nonché a eliminare i conflitti che possono derivare dall'applicazione simultanea di entrambe le convenzioni allo stesso incidente nucleare. Di conseguenza il protocollo comune è aperto solo agli Stati che sono parti della convenzione di Vienna o della convenzione di Parigi.

Dall'entrata in vigore di detto protocollo il 27 aprile 1992, gli Stati parti della convenzione di Parigi o della convenzione di Vienna, nonché del protocollo comune, beneficiano dei vantaggi

di entrambe le convenzioni. Pertanto, qualora si verifichi un incidente nucleare per il quale sia responsabile un operatore in uno Stato parte della convenzione di Parigi/del protocollo comune e il danno sia subito da vittime in uno Stato parte della convenzione di Vienna/del protocollo comune, tali vittime potranno richiedere il risarcimento per i danni subiti nei confronti dell'operatore responsabile sostanzialmente nello stesso modo e nella stessa misura in cui lo farebbero se fossero vittime in uno Stato parte della convenzione di Parigi; è altrettanto vero il contrario.

Il protocollo comune garantisce che solo una delle due convenzioni si applichi a uno specifico incidente nucleare e che sia l'operatore responsabile sia l'importo della sua responsabilità siano determinati dalla convenzione di cui è parte lo Stato nel cui territorio è situato l'impianto dell'operatore responsabile. Il protocollo comune si applica non solo alle convenzioni originarie di Parigi e di Vienna, ma anche a qualsiasi modifica dell'una o dell'altra convenzione che sia in vigore per una parte contraente del protocollo comune.

Alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno aderito alla convenzione di Parigi (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia), mentre Bulgaria, Cechia, Estonia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono parti della convenzione di Vienna.

Inoltre cinque Stati membri (Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Malta e Austria) non sono parti di alcuna convenzione sulla responsabilità per danni nucleari.

L'incidente verificatosi nel 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl nell'ex URSS ha reso evidente che un incidente nucleare può causare danni di eccezionale entità e che gli effetti deleteri di tale incidente non si arrestano alle frontiere di uno Stato. Le leggi internazionali in materia di responsabilità nucleare sono state migliorate con l'avvio della revisione delle convenzioni esistenti e l'adozione di nuove, al fine di mettere in atto meccanismi che garantiscano un risarcimento rapido ed efficace per i danni causati da un incidente nucleare.

In questo quadro giuridico piuttosto frammentato e complesso sulla responsabilità per danni nucleari, nel 1997 è stata adottata un'altra convenzione: la convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari (di seguito "CSC"), che mira a istituire un sistema mondiale di responsabilità civile e prevede un importo minimo di risarcimento nazionale, nonché un ulteriore aumento di tale importo mediante fondi pubblici messi a disposizione dalle parti contraenti qualora l'importo nazionale sia insufficiente a risarcire i danni causati da un incidente nucleare. Tale regime aumenta quindi la certezza del diritto e la tutela di cittadini, operatori, fornitori, finanziatori, investitori e assicuratori.

Nel 2011, a seguito dell'incidente presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi in Giappone, la comunità internazionale ha riconosciuto che un incidente nucleare, ovunque si verifichi, è un evento che riguarda tutti, e ha confermato l'importanza e i benefici dell'istituzione di un regime globale di responsabilità nucleare.

La CSC è aperta non solo agli Stati parte della convenzione di Vienna o della convenzione di Parigi (compresa qualsiasi modifica a entrambe), ma anche ad altri Stati, a condizione che la loro legislazione nazionale sia conforme alle norme uniformi in materia di responsabilità civile stabilite nell'allegato della convenzione.

La convenzione si applica ai danni nucleari derivanti da incidenti nucleari che si verificano sia negli impianti nucleari sia durante il trasporto di materie nucleari da e verso tali impianti. La definizione di danno nucleare risarcibile comprende, oltre alla perdita di vite umane, alle lesioni personali e alla perdita o al danneggiamento di beni, i costi connessi al ripristino dell'ambiente, la perdita di reddito derivante da un interesse economico all'uso o al godimento

dell'ambiente e i costi delle misure preventive volte a prevenire o ridurre al minimo i danni. La CSC è entrata in vigore il 15 aprile 2015 e conta attualmente 11 parti contraenti.

Tra gli Stati membri dell'UE, la Cechia, la Lituania e la Romania hanno firmato la CSC, e la Romania l'ha anche ratificata, prima della loro adesione all'Unione. L'Italia l'ha firmata nel 1998.

Il 13 gennaio 2026, durante la conferenza delle parti della convenzione tenutasi a Vienna, è stata adottata per consenso la modifica della CSC. Tale modifica elimina l'obbligo per gli Stati privi di reattori nucleari di contribuire alla convenzione con fondi pubblici e non incide sulle norme della CSC in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La modifica entrerà in vigore alla data in cui tutte le parti contraenti della convenzione avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. A partire dall'entrata in vigore della modifica non sarà più possibile aderire alla CSC nella sua versione non modificata.

Analogamente alle altre convenzioni sulla responsabilità per danni nucleari, anche la CSC include nel capo V (Competenza giurisdizionale e diritto applicabile) disposizioni che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE, in quanto riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione e il diritto applicabile.

Infatti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'articolo XIII CSC rischia di incidere sul diritto derivato dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)¹.

Il rischio di incidenza è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare dal parere 1/03 ("parere Lugano") sulla competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Corte si è pronunciata sulla questione della competenza della Comunità europea a concludere la nuova convenzione di Lugano e ha stabilito che la Comunità europea disponeva di una competenza esclusiva implicita a concludere la nuova convenzione, in virtù dell'adozione di una normativa interna dell'UE sulla stessa materia (regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio)².

Il regolamento (CE) n. 864/2007, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") esclude invece esplicitamente dal suo ambito di applicazione le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare (articolo 1, paragrafo 2, lettera f)).

Dato che le disposizioni della CSC rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la Lituania e la Polonia, avendo espresso il desiderio di diventare parti della convenzione, devono essere autorizzate ad aderirvi mediante una decisione del Consiglio. Non essendo possibile prevedere la data in cui tutte le attuali parti contraenti della CSC ratificheranno la modifica, a fini di efficienza la decisione del Consiglio autorizzerà la Lituania e la Polonia ad aderire sia alla versione attualmente in vigore sia alla sua versione modificata.

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj>).

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

Come nel caso della decisione 2013/434/UE del Consiglio relativa alla convenzione di Vienna, la Lituania e la Polonia dovranno formulare una dichiarazione per garantire che le norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 continuino ad applicarsi tra gli Stati membri parte della CSC (attualmente solo la Romania).

Ciò garantirebbe l'unità nello spazio giudiziario dell'Unione e la libera circolazione delle decisioni all'interno dell'UE, senza incidere sull'effettiva attuazione della convenzione.

La Polonia è già parte della convenzione di Vienna, modificata dal protocollo del 1997, e del protocollo comune del 1988 relativo all'applicazione delle convenzioni di Parigi e di Vienna.

L'adesione della Polonia anche alla CSC sosterrà l'attuazione del programma polacco per l'energia nucleare del 2020, che prevede, a partire dall'aprile 2027, la costruzione di diverse centrali nucleari in Polonia, anche in linea con l'obiettivo di una progressiva decarbonizzazione del sistema elettrico polacco. L'istituzione di un fondo internazionale per integrare il risarcimento nazionale accrescerà la certezza del diritto per gli investitori e i fornitori e garantirà una maggiore tutela per le potenziali vittime di incidenti nucleari. Inoltre, dato che l'appalto per la costruzione della prima centrale nucleare in Polonia è stato aggiudicato a un consorzio statunitense e che gli Stati Uniti sono già parte della CSC, la ratifica della convenzione da parte della Polonia istituirà un quadro giuridico comune tra la Polonia e gli Stati Uniti nel settore della responsabilità civile per danni nucleari e sarà pertinente anche per altri eventuali investimenti connessi all'energia nucleare previsti in Polonia, attualmente in varie fasi di attuazione.

La Lituania ha firmato la CSC il 30 settembre 1997, prima della sua adesione all'UE. La Lituania ha manifestato interesse ad aderire alla CSC e ha chiesto di essere autorizzata a farlo, a seguito della discussione tenutasi in sede di gruppo per le questioni di diritto civile (Questioni generali) il 13 novembre 2025.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è coerente con le precedenti decisioni del Consiglio già adottate nel settore della responsabilità civile per danni nucleari, volte ad autorizzare gli Stati membri a ratificare la convenzione di Parigi e la convenzione di Vienna o ad aderirvi, in virtù della competenza esterna esclusiva dell'UE su alcune disposizioni degli accordi internazionali.

La decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004³, ha autorizzato gli Stati membri parte della convenzione di Parigi a ratificare il protocollo che modifica tale convenzione o ad aderirvi. La decisione è stata adottata senza pregiudizio per la posizione dell'Austria, del Lussemburgo e dell'Irlanda, che non erano parti della convenzione di Parigi.

La decisione 2007/727/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, ha autorizzato la Slovenia a ratificare il protocollo che modifica la convenzione di Parigi, in quanto la Slovenia non era ancora uno Stato membro della Comunità europea al momento dell'adozione della decisione del Consiglio del 2004⁴.

³ 2004/294/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 53).

⁴ 2007/727/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo, del 12 febbraio 2004, recante modifica della convenzione di Parigi, del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 23).

La decisione 2013/434/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, ha autorizzato taluni Stati membri, parti contraenti della convenzione di Vienna, a ratificare il protocollo del 1997 che modifica la convenzione di Vienna o ad aderirvi⁵.

Questa decisione del Consiglio era rivolta soltanto agli Stati membri che al momento dell'adozione della decisione erano già parti contraenti della convenzione di Vienna. La decisione è stata adottata senza pregiudizio per la posizione di Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Malta e Austria.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta di decisione del Consiglio è coerente con la politica generale dell'UE di intraprendere azioni volte a garantire che la competenza esterna esclusiva dell'UE sia rispettata nell'ambito del quadro internazionale. La presente iniziativa fa seguito a diverse altre decisioni del Consiglio riguardanti settori strategici diversi dalla responsabilità per danni nucleari, nei quali è stato necessario autorizzare gli Stati membri a ratificare convenzioni comprendenti disposizioni che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE, o ad aderirvi.

Tali convenzioni possono riguardare, ad esempio, la responsabilità per l'inquinamento marino, come la convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi (convenzione "Bunker Oil") o la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (convenzione HNS). Gli Stati membri sono stati autorizzati a ratificare la convenzione "Bunker Oil"⁶ o la convenzione HNS⁷, o ad aderirvi, tramite decisioni del Consiglio relative a dette convenzioni, in quanto le disposizioni di queste ultime in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni incidevano sulle norme di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I).

Un'altra decisione del Consiglio è stata adottata nel 2017 per autorizzare gli Stati membri a ratificare al protocollo del 2010 della convenzione HNS, o ad aderirvi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile⁸. In questo caso, le disposizioni del protocollo del 2010 incidevano sulle norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis).

⁵ 2013/434/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione.

⁶ 2002/762/CE: Decisione del Consiglio, del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil") (GU L 256 del 25.9.2002, pag. 7).

⁷ 2002/971/CE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55).

⁸ Decisione (UE) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (GU L 115 del 4.5.2017, pag. 18).

Questi sono solo alcuni esempi relativi specificamente alle convenzioni in materia di responsabilità e risarcimento dei danni, ma è possibile menzionare anche autorizzazioni concesse agli Stati membri riguardanti altri settori quali il trasporto di merci, ad esempio la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI). In questo caso il Belgio, l'Austria e la Polonia sono stati autorizzati a ratificare la convenzione di Budapest o ad aderirvi, in quanto una disposizione sulla scelta della legge ad opera delle parti di un contratto di trasporto, rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione, incideva sulle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁹.

In conclusione, nei casi in cui le disposizioni delle convenzioni internazionali incidono sulle norme adottate dal diritto derivato dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, sono state costantemente adottate misure adeguate per garantire che i quadri interni ed esterni siano debitamente coordinati e che l'*acquis* dell'UE rimanga impregiudicato, conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica sostanziale della presente proposta è l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, che consente, tra l'altro, l'adozione di misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, nonché la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto del relativo accordo internazionale. Tuttavia lo scopo e il contenuto della presente proposta di decisione del Consiglio sono limitati alle disposizioni dell'accordo internazionale che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, ossia l'articolo XIII CSC, relativo alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione, che incide sul diritto derivato dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012.

La base giuridica della presente proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), TFUE in combinato disposto con l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previo consenso del Parlamento europeo.

Le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo XIII CSC non dovrebbero prevalere sulle pertinenti norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012, esteso alla Danimarca dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁰. Pertanto, come nel caso della summenzionata decisione del Consiglio del 15 dicembre 2013 relativa al protocollo recante modifica della

⁹ Decisione (UE) 2015/1878 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 1).

¹⁰ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica in Danimarca in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le necessarie modifiche legislative in Danimarca sono entrate in vigore il 1° giugno 2013.

convenzione di Vienna, gli Stati membri interessati dovrebbero formulare una dichiarazione sull'applicazione del diritto dell'Unione.

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile

- **Proporzionalità**

La presente proposta è redatta sulla falsariga delle decisioni già adottate dal Consiglio sulla stessa materia e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire il rispetto della competenza esterna esclusiva dell'UE su alcune disposizioni della CSC e di autorizzare la Lituania e la Polonia ad aderire alla convenzione e alla sua modifica.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché la materia riguarda una convenzione internazionale, non vi è altra scelta se non quella di adottare una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), TFUE, che autorizzi la Lituania e la Polonia a diventare parti della CSC. Non esiste alcun altro strumento giuridico che possa essere utilizzato per conseguire l'obiettivo della presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state condotte intense consultazioni con il ministero dell'Energia polacco al fine di garantire che l'autorizzazione ad aderire alla CSC rispettasse il calendario stabilito nel programma polacco per l'energia nucleare del 2020.

È stato consultato anche il ministero dell'Energia lituano.

Inoltre il seminario dell'AIEA sulla responsabilità civile in materia nucleare, che si è svolto dal 21 al 24 ottobre 2025 a Vilnius, in Lituania, è stato l'occasione per esaminare i vantaggi della CSC nell'istituzione di un regime globale di responsabilità nucleare. La Commissione ha partecipato attivamente al seminario, anche nell'ottica di spiegare la presente iniziativa agli Stati che sono già parte della CSC e alle potenziali parti contraenti.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata sull'ampio lavoro svolto dall'AIEA, in particolare sul suo piano d'azione per istituire un regime globale di responsabilità nucleare che risponda alle preoccupazioni di tutti gli Stati che potrebbero essere colpiti da un incidente nucleare. In tale contesto riveste particolare interesse l'attività del gruppo internazionale di esperti sulla

responsabilità nucleare (INLEX), che ha sottolineato come la CSC fornisca un meccanismo per instaurare relazioni convenzionali con il maggior numero possibile di Stati, con l'obiettivo di una partecipazione universale al regime globale di responsabilità nucleare.

- **Valutazione d'impatto**

Come per le decisioni del Consiglio relative ad altre convenzioni sulla responsabilità nucleare, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto dell'adesione della Lituania e della Polonia alla CSC.

Dalla consultazione dei portatori di interessi e dalle perizie assunte è tuttavia emerso chiaramente che la CSC rappresenta il quadro giuridico che offre maggiori garanzie rispetto agli accordi internazionali esistenti in materia di responsabilità per danni nucleari.

In effetti la catastrofe di Fukushima del 2011 ha rivelato notevoli lacune nella preparazione finanziaria, in quanto i costi di risarcimento hanno ampiamente superato le risorse disponibili nell'ambito del regime di responsabilità interno del Giappone. Tale incidente ha evidenziato la necessità di convenzioni internazionali che stabiliscano requisiti finanziari e meccanismi più solidi per affrontare incidenti catastrofici.

La CSC cerca di rispondere a questa sfida promuovendo un aumento del risarcimento, compreso un fondo internazionale per integrare l'importo del risarcimento disponibile per i danni nucleari. La convenzione è stata sviluppata come cornice per le altre convenzioni internazionali in materia di responsabilità e per fornire la base per un regime globale di responsabilità nucleare in grado di attrarre un'ampia adesione da parte dei paesi dotati e privi di centrali nucleari. Un'ampia documentazione sui vantaggi del regime della CSC è disponibile sull'apposita pagina dell'AIEA¹¹.

L'adesione della Polonia e la ratifica da parte della Lituania aumenteranno il numero di Stati parte della CSC, contribuendo in tal modo all'obiettivo di raggiungere un regime globale di responsabilità nucleare.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile

¹¹ <https://www.iaea.org/topics/nuclear-liability-conventions/convention-supplementary-compensation-nuclear-damage>.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia a diventare parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari e alla sua modifica nell'interesse dell'Unione europea e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari (di seguito "CSC") è stata adottata il 12 settembre 1997 ed è entrata in vigore il 15 aprile 2015.
- (2) La CSC mira a stabilire un importo minimo di risarcimento nazionale e ad aumentare ulteriormente l'importo del risarcimento mediante fondi pubblici messi a disposizione dalle parti contraenti qualora l'importo nazionale sia insufficiente a risarcire i danni causati da un incidente nucleare. Essa aumenta così la certezza del diritto per gli investitori e i fornitori e per le potenziali vittime di incidenti nucleari.
- (3) Il 13 gennaio 2026 le parti contraenti della CSC hanno adottato per consenso una modifica che sopprime l'obbligo per gli Stati privi di reattori nucleari di contribuire con fondi pubblici alla CSC. Tale modifica entrerà in vigore alla data in cui tutte le parti contraenti della CSC avranno depositato il loro strumento di ratifica.
- (4) La CSC è aperta non solo agli Stati parte delle altre convenzioni in materia di responsabilità nucleare, quali la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari o la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (compresa qualsiasi modifica a entrambe), ma anche ad altri Stati, a condizione che la loro legislazione nazionale sia conforme alle norme uniformi in materia di responsabilità civile stabilite nell'allegato della CSC.
- (5) L'Unione ha competenza esclusiva per quanto riguarda l'articolo XIII CSC nella misura in cui le sue disposizioni incidono sul diritto derivato dell'Unione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come stabilito nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del

¹ Approvazione pubblicata nella GU L [...], [...], ELI: [...]

Parlamento europeo e del Consiglio². Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dalla CSC che non incidono sul diritto dell'Unione.

- (6) Pertanto gli Stati membri che desiderano diventare parti della CSC dovrebbero essere autorizzati a firmarla, ratificarla o aderirvi nell'interesse dell'Unione.
- (7) La Cechia, la Lituania e la Romania hanno firmato la CSC, e la Romania l'ha anche ratificata, prima della loro adesione all'Unione. L'Italia l'ha firmata nel 1998.
- (8) La Lituania e la Polonia hanno espresso il desiderio di essere autorizzate a diventare parti della CSC e alla relativa modifica.
- (9) Le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo XIII CSC non dovrebbero prevalere sulle norme che disciplinano la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (10) Gli Stati membri autorizzati a diventare parti della CSC dovrebbero pertanto formulare la dichiarazione di cui alla presente decisione al fine di garantire l'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione.
- (11) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate a diventare parti, nell'interesse dell'Unione, della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari e alla relativa modifica, alle condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Quando diventano parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia formulano la seguente dichiarazione: "Le decisioni giudiziarie riguardanti materie disciplinate dalla convenzione sul fondo complementare di compensazione per danni nucleari del 12 settembre 1997, se pronunciate da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea, sono riconosciute ed eseguite in [*nome dello Stato membro che formula la dichiarazione*] conformemente alle norme dell'Unione europea in materia".

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj>).

Articolo 3

La Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia a diventare parti della convenzione sul fondo supplementare di compensazione per danni nucleari (CSC) e alla sua modifica nell'interesse dell'Unione europea e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione.

1.2. Settore/settori interessati

Giustizia (cooperazione giudiziaria in materia civile).

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La presente proposta ha l'obiettivo di autorizzare la Lituania e la Polonia ad aderire alla CSC nel rispetto della competenza esterna esclusiva dell'UE su alcune disposizioni della convenzione.

1.3.2. Obiettivi specifici

La Lituania e la Polonia potranno diventare parti della CSC senza violare il diritto dell'Unione.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La Lituania e la Polonia potranno esercitare il loro diritto di diventare parti della CSC.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/D

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ **una nuova azione;**
- ☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁽¹⁾;**
- ☐ **la proroga di un'azione esistente;**
- ☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/D

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'autorizzazione agli Stati membri dell'UE è conforme a precedenti iniziative dello stesso tipo a seguito del parere Lugano 1/03 della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa rientra nella competenza esterna esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. L'autorizzazione può essere concessa solo dal Consiglio su proposta della Commissione e costituisce pertanto una competenza esclusiva per natura, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

È garantito il rispetto dei trattati dell'UE, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei precedenti in materia.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Esistono diversi precedenti di questo tipo di autorizzazione in materia di responsabilità per danni nucleari. La presente proposta segue lo stesso schema.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

N/D

- 1.6. **Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria**

☐ **Durata limitata**

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

- 1.7. **Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁽²⁾**

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

⁽²⁾ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

- ☐ a opera delle agenzie esecutive.
- ☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.
- ☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - ☐ a organismi di diritto pubblico;
 - ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
 - ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/D

2. **MISURE DI GESTIONE**

2.1. **Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

N/D

2.2. **Sistema o sistemi di gestione e di controllo**

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

[...]

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

[...]

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

[...]

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

[...]

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁽³⁾	di paesi EFTA ⁽⁴⁾	di paesi candidati e potenziali candidati ⁽⁵⁾	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione
--------------------	-------------------	--------------------	----------------

⁽³⁾ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁽⁴⁾ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁽⁵⁾ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

finanziario pluriennale	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.Y Y.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000

	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁶⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁷⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000

⁽⁶⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁷⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁸⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽⁹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b +3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽⁸⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁽⁹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7		"Spese amministrative"^(10)		
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		(Totale impegni = Totale pagamenti)				

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽¹⁰⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹¹⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹¹⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹²⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹²⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹³⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

⁽¹³⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁽¹⁴⁾							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁴⁾ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		7	"Spese amministrative"⁽¹⁵⁾				

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁵⁾ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi			Anno	Anno	Anno	Anno	Inserire gli anni necessari per evidenziare	TOTALE
--------------------------------------	--	--	------	------	------	------	--	---------------

e i risultati ↓			2024		2025		2026		2027		la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)							
	RISULTATI																	
	Tipo ⁽¹⁶⁾	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	Totale N.	Totale Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁽¹⁷⁾ : [...]																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

⁽¹⁶⁾ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁽¹⁷⁾ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. *Stanziamenti dal bilancio votato*

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. *Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

					2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. *Totale degli stanziamenti*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Fabbisogno previsto di risorse umane*

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. *Finanziamento a titolo del bilancio votato*

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)⁽¹⁸⁾

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

⁽¹⁸⁾ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0
Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0
TOTALE		0	0	0

3.2.4.2. *Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne*

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0

TOTALE	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

3.2.4.3. *Fabbisogno totale di risorse umane*

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
--------------------------------	--

Personale esterno	
-------------------	--

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁽¹⁹⁾			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027

⁽¹⁹⁾ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Articolo					
----------------	--	--	--	--	--

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

4. **DIMENSIONI DIGITALI**

4.1. **Prescrizioni di rilevanza digitale**

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used.

The proposal has no digital dimension: it is a simple authorisation to certain Member States to join a Convention.

Otherwise, please list the requirements of digital relevance in the table below:

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie

4.2. Dati

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se applicabile)
Tipo di dati n. 1		
Tipo di dati n. 2		

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

[...]

Allineamento con il principio "una tantum"

Explain how the once-only principle has been considered and how the possibility to reuse existing data has been explored

[...]

Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

[...]

Flussi di dati

For each data flow, please fill the table below:

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Soggetto che fornisce i dati	Soggetto che riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se applicabile)
Tipo di dati n. 1					
Tipo di dati n. 2					

4.3. Soluzioni digitali

For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution's mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Finally, explain whether the digital solution intends to make use of AI technologies.

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come viene assicurata l'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se applicabile)
Soluzione digitale n. 1						
Soluzione digitale n. 2						

For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
<i>Altro</i>	

Soluzione digitale n. 2

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersecurity</i>	
<i>eIDAS</i>	
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	
<i>Altro</i>	

- 4.4. **Valutazione dell'interoperabilità**
the digital public services affected by the requirement;

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Servizio pubblico digitale n. 1				
Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG ⁽²⁰⁾ n. 1				

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale n. 1

Valutazione	Misure	Potenziali ostacoli residui (se del caso)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	Politica digitale o settoriale n. 1 Politica digitale o settoriale n. 2 Politica digitale o settoriale n. 3	Ostacolo #1 Ostacolo #2 Ostacolo #3
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Elencare le misure di governance previste	Misura di governance n. 1 Misura di governance n. 2 Misura di governance n. 3	Ostacolo #1 Ostacolo #2 Ostacolo #3
Misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati. Elencare le misure	Misura n. 1 Misura n. 2 Misura n. 3	Ostacolo #1 Ostacolo #2 Ostacolo #3
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate. Elencare le misure	Misura n. 1 Misura n. 2 Misura n. 3	Ostacolo #1 Ostacolo #2 Ostacolo #3

⁽²⁰⁾ <https://op.europa.eu/it/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://data.europa.eu/7yx/cofog>

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Per ciascuna misura a sostegno dell'attuazione digitale, compilare la tabella seguente

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Chi deve essere coinvolto (se applicabile)	Calendario previsto (se applicabile)
Misura n. 1				
Misura n. 2				
Misura n. 3				